



**SETTORE DELLE STRADE
E DEI TRASPORTI**

PROTOCOLLO DI INTESA

**FRA LA PROVINCIA DI BRESCIA E IL COMUNE DI CALVAGESE DELLA
RIVIERA PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE A
VERDE ALL'INTERNO DELLE ISOLE CENTRALI DELLE ROTATORIE E/O
ALL'INTERNO DELLE ISOLE DI TRAFFICO DELLE INTERSEZIONI
CANALIZZATE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI**

* * *

Indice degli articoli

- ART. 1. OGGETTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA
- ART. 2. APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA
- ART. 3. DURATA DEL PROTOCOLLO DI INTESA
- ART. 4. CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA
- ART. 5. MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI
- ART. 6. OSTACOLI AL TRAFFICO E PRESCRIZIONI GENERALI A TUTELA DELLA SICUREZZA STRADALE
- ART. 7. SEGNALAZIONI DI LAVORI IN CORSO
- ART. 8. RESPONSABILITA'
- ART. 9. DISMISSIONE DI TRATTE STRADALI DELLA PROVINCIA
- ART. 10. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI
- ART. 11. ADEMPIMENTI FISCALI
- ART. 12. FORO COMPETENTE

TRA

la **PROVINCIA DI BRESCIA**, con sede in Brescia, P.zza Paolo VI n. 29, Codice Fiscale 80008750178, Partita IVA 03046380170, che in seguito sarà per brevità denominata "*Provincia*", la quale interviene nel presente atto nella persona del Dirigente del Settore delle Strade e dei Trasporti,

E

il **COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA**

con sede in Calvagese della Riviera P.zza Municipio n. 12, Codice Fiscale 00791540172 Partita IVA 00577930985, che in seguito sarà denominato anche "*Comune*", il quale interviene nel presente atto in persona del Sindaco;

PREMESSO CHE:

- la Provincia, lungo la viabilità stradale di competenza, ha realizzato e realizza intersezioni con circolazione rotatoria, caratterizzate da isole centrali con sistemazione a verde, ed isole di traffico delle intersezioni canalizzate con sistemazione a verde;
- è intenzione della Provincia concedere ai Comuni che lo richiedano la facoltà di eseguire delle opere di sistemazione a verde all'interno delle isole centrali delle rotatorie e/o delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, con contestuale trasferimento agli stessi Comuni dei compiti di manutenzione delle opere a verde realizzate;
- il Comune di cui sopra intende farsi parte attiva nel progetto di sistemazione a verde delle isole centrali delle rotatorie e/o delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate provinciali site sul proprio territorio, ovvero delle seguenti rotatorie e/o isole di traffico:
_____;
- tale attività va regolata con idoneo protocollo di intesa;

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

OGGETTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA

1. Il presente protocollo di intesa disciplina i lavori di sistemazione a verde e la successiva manutenzione delle aiuole centrali delle rotatorie e delle annesse isole direzionali presenti lungo le strade provinciali situate nel territorio comunale, da affidare al Comune. Il protocollo di intesa si applica, in quanto compatibile, anche alle isole di traffico delle intersezioni canalizzate.
2. Il Comune si impegna ad eseguire direttamente o a fare eseguire a terzi, a titolo gratuito, la manutenzione delle aiuole centrali delle rotatorie e delle annesse isole direzionali esistenti o che verranno realizzate sulla viabilità provinciale nel proprio ambito territoriale.
3. Ai fini di cui sopra il Comune provvederà a fornire ovvero si farà carico degli oneri relativi a tutti i mezzi, i materiali, la manodopera e quant'altro necessario alla corretta esecuzione degli interventi.
4. Il Comune si impegna ad inviare al Settore provinciale competente in materia il progetto della sistemazione a verde che intende proporre, indicando in particolare le specie delle essenze arboree previste. Solo a seguito del rilascio di un parere favorevole da parte del Settore provinciale competente il Comune potrà dare inizio alle opere. Tale impegno riguarda anche ogni variazione che il Comune intenda apportare al progetto stesso.
5. Il Comune si impegna a conservare l'area verde assegnata nelle migliori condizioni, con la

- massima diligenza e secondo le prescrizioni di cui al presente protocollo di intesa.
6. Il Comune sarà responsabile e dovrà conservare in buono stato di manutenzione e con la massima diligenza le pertinenze relative all'area assegnata.
 7. All'atto della consegna verrà redatto verbale di consistenza indicante tutte le strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente sull'area.
 8. Il Comune, nell'ambito del progetto di sistemazione dell'area dovrà, sia nella fase iniziale che per tutta la durata stabilita nel protocollo di intesa, provvedere al ripristino di tutti i manufatti o attrezzature presenti che risultino danneggiati o in cattivo stato.
 9. La Provincia potrà eseguire sopralluoghi per verificare lo stato dell'area e si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari.
 10. Il Comune non potrà realizzare all'interno dell'aiuola centrale della rotatoria, così pure sulle annesse isole direzionali, ostacoli fissi di alcun genere sporgenti dal suolo inerbito esistente o di progetto, mentre dovranno essere osservati i criteri realizzativi e le modalità di esecuzione dei lavori stabiliti nel successivo art. 5.
 11. Ai sensi dell'art. 23, comma 7-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), così come modificato dalla Legge n°156 del 09 Novembre 2021, nell'isola centrale delle rotatorie ove la manutenzione del verde è a cura e spese di soggetti terzi, è consentita l'installazione di un cartello indicante il nome dell'impresa o ente affidatario del servizio di dimensioni non superiori a 40 cm per lato e pertanto, nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento dei commi 21 e 22 dell'art. 64 del Regolamento Viario Provinciale, è consentita la posa di cartellonistica pubblicitaria secondo le modalità specifiche di installazione illustrate nel successivo art. 4.
 12. La realizzazione dell'impianto di irrigazione, se non esistente, ovvero la sua manutenzione, è a carico del Comune, così come la fornitura e posa della centralina elettronica necessaria per programmare i turni irrigui e gli oneri relativi all'allacciamento all'acquedotto.
 13. La Provincia, o altri enti interessati, potranno effettuare interventi di sistemazione di impianti, servizi, lavori a carattere o di interesse pubblico, previa comunicazione al Comune territorialmente competente, anche senza il consenso (ove non espressamente previsto dalla legge) del Comune sottoscrittore della presente. Gli enti esecutori medesimi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

ART. 2

APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA

1. Il presente protocollo di intesa si applica a tutte le aiuole centrali delle rotatorie e alle annesse isole direzionali e/o isole di cui in premessa. Nel caso il Comune affidi a terzi a titolo gratuito la realizzazione dei lavori, il Comune stesso curerà la definizione e la formalizzazione di autonomo protocollo di intesa o atto equipollente da sottoscrivere con la ditta affidataria. In tal caso l'autonomo protocollo di intesa individuerà gli impegni, gli oneri e le conseguenti responsabilità a carico dei due Soggetti e la Provincia di Brescia ne rimarrà completamente sollevata. Una copia di tale documentazione verrà inviata dal Comune alla Provincia. Il Comune dovrà chiedere ed ottenere preventivo nulla osta da parte della Provincia per ogni soggetto affidatario della realizzazione dei lavori.

ART. 3

DURATA DEL PROTOCOLLO DI INTESA

1. Il presente protocollo di intesa ha durata di cinque anni, decorrenti dalla data di stipula, è prorogabile per un anno ed è rinnovabile ad ogni scadenza per periodi non superiori ad anni cinque, previa adozione di un nuovo provvedimento di approvazione.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 2, Il presente protocollo di intesa non può

essere ceduta senza preventivo assenso della Provincia.

3. Il Comune ha facoltà di recesso anticipato rispetto alla scadenza della concessione, per giusta causa, previa comunicazione alla Provincia con un preavviso di almeno tre mesi, mediante lettera PEC da inoltrare alla sede legale.
4. La Provincia può recedere anticipatamente con provvedimento motivato, in ragione dell'inadempimento in tutto o in parte del protocollo di intesa in particolare qualora l'area non venga conservata nelle migliori condizioni manutentive, ovvero per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
5. Qualora lo stato delle aree verdi venga alterato o danneggiato con opere non concordate con il Settore provinciale competente, la Provincia avrà facoltà di dichiarare decaduto il presente protocollo di intesa; la Provincia stessa potrà provvedere ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitando al Comune il costo di tali opere nonché il risarcimento del danno.

ART. 4 CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA


1. Al centro dell'isola centrale della rotatoria, è consentita l'installazione di un cartello indicante il nome dell'impresa o ente affidatario del servizio di manutenzione del verde, di dimensioni non superiori a 40 cm per lato ed altezza non superiore ai 60 cm, misurata al bordo superiore del cartello e comprensiva del sostegno, posizionato secondo i criteri di cui all'art 5. E', inoltre, consentita la realizzazione di stemmi e loghi sormontabili di dimensioni non superiori a cm 40 x cm 40.
2. I cartelli pubblicitari, i loghi e gli stemmi dovranno essere autorizzati dalla Provincia e dovranno rispettare tutte le prescrizioni imposte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, in particolare per quanto riguarda i colori e le modalità di installazione.
3. Cartelli, loghi e stemmi non possono essere luminosi né rifrangenti. Il messaggio contenuto nel cartello deve fare esclusivo riferimento al nome e/o al logo dell'impresa o dell'ente affidatario del servizio di manutenzione del verde, escludendo perciò altri messaggi.
4. Il complesso costituente il cartello nel suo insieme dovrà essere cedevole all'urto (o sormontabile) ed ancorato al terreno, in modo da non costituire, in nessun momento, situazione e/o circostanza, pregiudizio alla sicurezza degli utenti della strada, come espressamente documentato nella relazione di progetto a firma del tecnico abilitato.
5. I cartelli devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo e non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela da adottarsi anche nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale. I particolari della coloritura dello sfondo e dei caratteri andranno concordati in fase di rilascio autorizzazione.

ART. 5 MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il Comune ed il Settore provinciale competente dovranno concordare di volta in volta le disposizioni di ordine generale relative allo svolgimento dei lavori, nell'interesse delle relative proprietà, della tutela della circolazione e dell'impianto stesso. Sarà quindi comunicata dal Comune la data di inizio e di fine lavori e accreditata l'eventuale impresa che eseguirà i lavori stessi, indicando sempre un responsabile diretto del Comune come unico interlocutore nei confronti della Provincia.
2. I criteri per l'arredo delle isole centrali delle circolazioni rotatorie sono quelli indicati all'articolo 88 del Regolamento Viario Provinciale, ove si stabilisce quanto segue:

1. Ai fini della verifica delle distanze di visibilità, le manovre di attraversamento di una intersezione con circolazione rotatoria richiedono, tra i requisiti fondamentali, l'esistenza di opportuni spazi liberi da ostacoli, da dimensionarsi con riferimento alla normativa approvata con DM 19/4/2006 e D.G.R. 27/9/2006 n. 8/3219. Si sintetizza di seguito come procedere operativamente per garantire il rispetto dei criteri di visibilità in applicazione a tali normative:

- gli elementi di arredo funzionale dovranno interessare solo l'isola centrale della circolazione rotatoria (pertanto non le isole divisionali o le aree in fregio ai rami in approccio all'anello o esterne alla carreggiata anulare);
- non dovranno essere posti ostacoli visivi a meno di 2 metri dal bordo dell'isola centrale o, in assenza di corona sormontabile, a meno di 2,50 m dalla linea di demarcazione dell'isola centrale;
- dovrà essere sempre garantita la visibilità per l'arresto ai veicoli in circolo nell'anello, da definirsi secondo il criterio grafico schematizzato in figura, avendo assunto come distanza di visibilità per l'arresto $D_a = 45$ m. La costruzione grafica indicata in figura permette di delimitare l'area all'interno dell'isola centrale ove è possibile collocare ostacoli visivi. Essa dipende dal raggio della rotatoria.



2. Cordoli con bordi alti e/o non sormontabili ed elementi di protezione con ingombri considerevoli sono da evitare perché oltre a limitare la visibilità incrementano la gravità di eventuali incidenti (specialmente dei veicoli a due ruote).

3. All'interno dell'isola centrale può essere formato un rialzo con pendenza massima del 15%. Tale rialzo è funzionale anche alla sicurezza dell'intersezione, in quanto ne migliora la percepibilità e maschera al conducente la visibilità sui rami in ingresso non contigui, favorendo una riduzione delle velocità veicolari.

4. All'interno dell'isola centrale non sono consentiti elementi di arredo funzionale che, per caratteristiche di resistenza o conformazione, possano creare pericolo per la circolazione (incluse le essenze vegetali di struttura rigida), anche tenendo conto della possibilità di svio del veicolo.

ART. 6
OSTACOLI AL TRAFFICO E PRESCRIZIONI
GENERALI A TUTELA DELLA SICUREZZA STRADALE

1. Durante l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere il Comune si impegna a non interrompere il transito lungo le strutture viarie, salvo i casi di comprovata necessità e previo tempestivo accordo con la Provincia, che è organismo amministrativo cui spetta il potere della relativa ordinanza, nonché l'imposizione di prescrizioni per la regolazione della circolazione e la garanzia della sicurezza stradale.
2. Il Comune si impegna ad evitare formazione di accumuli di depositi di materiali o altro che determini ostacolo al libero deflusso delle acque sul piano viabile e nei fossi di scolo e la libera circolazione dei veicoli.
3. Il Comune si impegna a non creare depositi di materiali di risulta o comunque soggetti alla disciplina dei rifiuti, salvo le ordinarie operazioni di gestione in conformità alla legge.
4. La Provincia si riserva la facoltà di sospendere i lavori sulla sede delle strutture viarie in qualsiasi momento, qualora si verifichi una difficoltà imprevista per la scorrevolezza e la sicurezza del traffico e della circolazione stradale in genere, senza che il Comune possa pretendere risarcimento alcuno, indennizzo o rimborso di sorta.

ART. 7
SEGNALAZIONI DI LAVORI IN CORSO

1. Durante l'esecuzione dei lavori il Comune dovrà provvedere a propria cura e spese ad apporre le segnalazioni prescritte dalla normativa vigente in materia.
2. Qualsiasi intervento, anche di emergenza, del personale della Provincia, che dovesse risultare necessario per difficoltà o inadempienze del Comune, in ordine all'apposizione della segnaletica stradale e di cantiere, è posto a carico del Comune stesso e sarà rappresentato da un rimborso spese alla Provincia.
3. Il Comune sarà comunque responsabile, a qualsiasi effetto, per eventuali danni a terzi in conseguenza della mancata osservanza delle disposizioni concernenti la segnalazione dei lavori.

ART. 8
RESPONSABILITA'

1. Il Comune assume in proprio ogni responsabilità e pertanto solleva integralmente la Provincia per danni a cose o persone derivanti da difetti di gestione o manutenzione delle aree verdi assegnate e comunque conseguenti all'applicazione del presente protocollo di intesa, nonché per i danni successivi rispetto alla scadenza della stessa, derivanti da cattiva manutenzione.
2. Qualora il Comune si avvalga della possibilità di far eseguire a terzi a titolo gratuito i lavori di manutenzione, nei confronti della Provincia il Comune stesso rimarrà unico interlocutore e soggetto responsabile.

ART. 9
DISMISSIONE DI TRATTE STRADALI DELLA PROVINCIA

1. Nel caso in cui le funzioni già attribuite alla Provincia, sia in seguito all'entrata in vigore di provvedimenti generali discendenti dalla legge n. 59 del 15/03/97 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", sia in ragione di provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) vengano trasferite ad altri enti territoriali, la Provincia si impegna, ove necessario, a trasferire, unitamente alle funzioni, gli impegni convenzionalmente assunti con la presente.

ART. 10
COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

1. Qualsiasi comunicazione diretta da una parte all'altra, relativa al presente atto, dovrà essere inviata nei modi e nei termini di legge ai rispettivi indirizzi PEC. Sia il Comune che la Provincia si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni successiva variazione di indirizzo, sollevando l'altra parte da ogni responsabilità per eventuali mancate comunicazioni.

ART. 11
ADEMPIMENTI FISCALI

1. Le spese di stipulazione, bollo, registrazione ed altri oneri fiscali relativi al presente protocollo di intesa saranno a carico esclusivo del Comune, ivi comprese le spese indicate nel presente protocollo di intesa a titolo di istruttoria, bollo ed altro, relativamente alle singole richieste di concessione od autorizzazione.

ART. 12
FORO COMPETENTE

1. Foro competente per ogni controversia insorgente fra le parti è quello di Brescia.
2. Il presente protocollo di intesa viene sottoscritto digitalmente dalle parti ed è efficace a decorrere dalla data di apposizione della firma digitale del rappresentante della Provincia, che a tal fine assume il ruolo di amministrazione capofila.

Per la Provincia di Brescia
Il Dirigente del
Settore delle Strade e dei Trasporti

Per il Comune di Calvagese della Riviera